

- CASS. CIV., III sez., 9.1.2007, n. 196
Conferma Giud. pace Bologna, 23.9.2002

POSSESSO - PRINCIPIO DELL'AUTOTUTELA
POSSESSORIA O DELLA LEGITTIMA DIFESA
PRIVATA DEL POSSESSO - PRINCIPIO DI RA-
GIONE NATURALE - CONFIGURABILITÀ (cod.
civ., artt. 1140, 2043)

Il c.d. principio dell'autotutela possessoria, o della legittima difesa privata del possesso, per il quale chi è spogliato del possesso o in esso è molestato può, se lo faccia immediatamente (*in continenti*), cioè mentre dura l'offesa, ritogliere legittimamente egli stesso allo *spoliator* la cosa o rimuovere la molestia di cui è vittima, senza incorrere nel reato di ragion fattasi (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), consacrato nel diritto romano e nel diritto canonico, espressamente codificato nel codice civile germanico e in quello svizzero, contenuto in una norma del progetto preliminare del nostro codice civile, non riprodotta nel testo definitivo del codice perché ritenuta superflua, trova ingresso nel nostro diritto come principio di ragione naturale, prima ancora che giuridica.

dal testo:

Il fatto. In esecuzione del contratto di prestazione d'opera stipulato con il Condominio di Via Farini 26, Bologna, il Centro Soccorso Stradale (CSS) di Michele Delfiore e C. s.a.s. ha rimosso dal portico condominiale il ciclomotore di proprietà dell'Unione Bolognese Servizi s.n.c., ivi abusivamente parcheggiato nonostante la presenza di appositi cartelli con l'indicazione di "proprietà privata - divieto di sosta" e con l'avvertimento che i motoveicoli sarebbero stati rimossi a spese dei trasgressori.

Roberto Forcione, legale rappresentante della società proprietaria del ciclomotore, ha ritirato il mezzo, pagando la somma di L. 130.000 per spese di rimozione trasporto e custodia, e deducendo l'illegittimità della rimozione in quanto operata da privato e non dall'autorità

amministrativa all'uopo preposta, ha adito il giudice di pace di Bologna per la condanna del CSS alla restituzione della somma, oltre al risarcimento dei danni.

Il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendo legittima la rimozione del veicolo, per avere il CSS, operando su incarico del condominio, fatto valere il diritto del medesimo alla rimozione più rapida possibile della molestia al possesso e al godimento del portico, costituita dalla presenza del ciclomotore ivi abusivamente parcheggiato, e giustificato il pagamento delle spese di rimozione trasporto e custodia da parte del proprietario del mezzo in quanto causate dal di lui fatto illecito, *ex art. 2043 c.c.*

Avverso la decisione il Forcione, nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, illustrati da memoria. Il CSS ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato da memoria.

I motivi. Con i primi tre motivi (violazione degli artt. 97, 42, 41 e 23 Cost., nonché apparenza e perplessità della motivazione), da trattare congiuntamente perché intimamente connessi, il ricorrente ha dedotto che il portico, anche se di proprietà privata, in quanto gravato da passaggio pubblico pedonale è soggetto alla disciplina del codice della strada e pertanto il privato non ha alcun potere di accertare violazioni, rimuovere veicoli e applicare sanzioni pecuniarie, spettando tali poteri, tutti di carattere pubblicistico, esclusivamente agli organi di polizia ai sensi dell'art. 12 dello stesso codice, e che il giudice di pace, nel ritenere legittimo l'esercizio di tali poteri da parte del CSS e dovute le spese a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'abusivo parcheggio del ciclomotore nell'area del portico, è incorso nella violazione delle norme richiamate e nel denunciato vizio di motivazione.

Le censure sono inammissibili.

La sentenza non ha attribuito al privato il potere di accertare violazioni in materia di circolazione stradale e di applicare sanzioni pecuniarie ovvero sanzioni amministrative accessorie, costituenti espletamento di servizi di polizia stradale, riservati ai soggetti indicati nell'art. 12 del codice della strada. Ha solo fatto applicazione del principio dell'autotutela o di difesa privata del possesso e del principio stabi-

to nell'art. 2043 c.c., per il quale colui che col proprio fatto doloso o colposo cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento. Ha cioè ritenuto che il possessore, molestato nel possesso, possa, personalmente o a mezzo di un terzo cui abbia all'uopo affidato il relativo incarico, far cessare la molestia in atto rimuovendo la cosa con la quale l'offesa viene esercitata ed abbia altresì diritto al rimborso delle spese dovute al terzo per la rimozione, in quanto causate dal fatto illecito del molestatore. Le censure, pertanto, non solo non investono in nulla le *rationes decidendi*, ma, sotto il profilo o pretesto della violazione di norme costituzionali e di un'apparente o perplessa motivazione, prospettano violazioni di leggi, in particolare del codice della strada, escluse dall'ambito della ricorribilità per cassazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p.c. Anche sotto il profilo del vizio di motivazione, infatti, oggetto di doglianza non sono le *rationes decidendi* o la loro identificazione, ma l'attribuzione al privato di poteri di polizia stradale e il mancato preventivo accertamento del fatto illecito e del danno giustificativi del pagamento delle spese di rimozione trasporto e custodia del ciclomotore.

Col quarto motivo (violazione dei principi in materia di autotutela) il ricorrente ha dedotto che le ipotesi di autotutela sono tassativamente previste, sicché non è configurabile nel nostro ordinamento, per il carattere eccezionale di tali ipotesi, la possibilità di farvi ricorso al di fuori di esse, anche se si tratti di possesso.

La censura è infondata.

Il cd. principio dell'autotutela possessoria, o della legittima difesa privata del possesso, per il quale chi è spogliato del possesso o in esso è molestato può, se lo faccia immediatamente (*in continenti*), cioè mentre dura l'offesa, ritogliere legittimamente egli stesso allo *spoliator* la cosa o rimuovere la molestia di cui è vittima, senza incorrere nel reato di ragion fattasi (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), consacrato nel diritto romano e nel diritto canonico, espressamente codificato nel codice civile germanico e in quello svizzero, contenuto in una norma del progetto preliminare del nostro codice civile, non riprodotta nel testo definitivo del codice perché ritenuta superflua, trova ingresso nel

nostro diritto come principio di ragione naturale, prima ancora che giuridica, siccome riconosciuto da autorevole dottrina, nonché espressamente individuato da specifici arresti di questa Corte (Cass. 31 luglio 1947, n. 1332, Cass. 24 aprile 1954, n. 1267; Cass. 8 novembre 1958, n. 3660; Cass. 22 febbraio 1963, n. 431). Il ricorso va dunque respinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. (*Omissis*)

[FIDUCIA Presidente - FICO Estensore - CENICCOLA P.M. (concl. diff.). - Forcione (avv. Guandalini) - Centro Soccorso Stradale di M. Del Fiore & C. S.a.s. (avv. ti Leone Arturo e Buffoni)]